

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita, ai sensi della legge 381/91, la Società Cooperativa **"NUOVI SPAZI Società Cooperativa Sociale"**.

La denominazione nei rapporti commerciali può essere indicata anche in forma abbreviata, purché sia evidentemente riconoscibile la denominazione vera.

La denominazione può essere modificata in qualunque modo, salvi i limiti derivanti da leggi speciali, dall'ordine pubblico, dal buon costume e dai diritti dei terzi. Non può quindi essere uguale o simile ad altra ragione o denominazione di ditta già usate, ma deve contenere elementi tali da differenziarla.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2

La Cooperativa ha sede nel comune di Selvazzano Dentro in Provincia di Padova.

L'indirizzo della sede sociale è quello risultante dall'iscrizione nel registro delle imprese, a norma dell'art. 111 ter disp.att.cod.civ..

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) e di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune.

L'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e il trasferimento della sede principale o secondaria in un comune diverso è di competenza dei soci.

Art. 3

La durata della Cooperativa è fissata al 31.12.2030. Tale termine può essere prorogato con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Art. 4

La Cooperativa Sociale non ha fini di lucro, è retta dallo scopo mutualistico e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso la gestione di servizi sociali ed educativi e di attività di animazione socio-culturali orientati in via prioritaria ma non esclusiva ai bisogni rilevati all'interno della Comunità Locale di appartenenza.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativistico mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale delle comunità, coopera attivamente con altri enti cooperativi, altre

imprese, imprese sociali ed organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo grazie all'apporto dei soci l'autogestione responsabile dell'impresa.

La cooperativa può operare anche con terzi.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa Sociale è altresì impegnata - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - ad integrare la propria attività con quella di altri enti cooperativi, anche quale partecipante ai gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545 septies c.c., promovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Art. 5

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 4 del presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto la gestione, diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati, delle seguenti attività:

- servizi socio-educativi per la prima infanzia, sia tradizionali che innovativi e sperimentali, anche con possibilità di refezione;
- servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore-figli;
- servizi e strutture a ciclo diurno e residenziale, rivolti a minori, adolescenti e madri con figli minori;
- centri diurni di aggregazione minorile e giovanile (anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche);
- attività di recupero e sostegno scolastico, e interventi mirati a evitare la dispersione o l'abbandono scolastico;
- iniziative ricreative, sportive e culturali, anche rivolte a soggetti svantaggiati;
- servizi di informazione e orientamento rivolti ai giovani, agli stranieri, alle donne;
- attività di promozione e sostegno ad iniziative finalizzate alla lotta all'emarginazione, attraverso l'inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate;
- iniziative a carattere animativo, culturale, formativo ed educativo rivolte alla Comunità Locale, anche in collaborazione con le scuole e altre agenzie educative, finalizzate a prevenire il disagio minorile ed adolescenziale, a promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, a favorire il benessere e lo sviluppo di tutta la Comunità nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della Comunità Locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e gestione di corsi di formazione volti alle qualificazioni professionali e cooperativistiche dei propri soci; organizzazione e gestione di programmi di ricerca e di percorsi formativi rivolti all'esterno, alle aziende e alle scuole, anche attraverso l'inserimento di personale in tirocinio;

- organizzazione di convegni e interventi volti alla promozione della salute e del benessere della comunità, e realizzazione di pubblicazioni e attività editoriali;
- affiancamento della propria attività con quella di altre organizzazioni o di altri enti cooperativi che perseguono scopi analoghi;
- attività e servizi di assistenza domiciliare;
- attività di consulenza verso Enti pubblici o privati e gestione ed erogazione di servizi di assistenza alla persona in reparti ospedalieri. Servizio infermieristico presso unità territoriali di assistenza primaria;
- attivazione di percorsi di sostegno psicologico e psicoterapia individuale, familiare e di gruppo;
- gestione di attività museali e di sistemi bibliotecari.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare finanziamenti disposti dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, mobiliari ed immobiliari, nonché concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, ed assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre Società, Imprese od Enti. Le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente, e comunque non nei confronti del pubblico, ai sensi della normativa vigente in materia e le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III

SOCI

Art. 6

Il numero dei soci è illimitato e variabile e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci persone fisiche e giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

1. Soci cooperatori: possono essere soci cooperatori le persone fisiche che condividono in pieno lo spirito mutualistico ed agiscono in conformità con i valori della cooperativa contenuti nel regolamento. Essi si dividono nelle seguenti categorie

- soci lavoratori: persone fisiche, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente alle attività della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali; prestano la loro opera ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- soci fruitori: persone fisiche che godono a vario titolo, direttamente od indirettamente, anche in quanto familiari di utenti dei servizi prestati dalla Cooperativa;

- soci volontari: soci che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

2. Soci finanziatori:

persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, di cui all'art. 2526 C.C. e di cui all'art. 4 della Legge n. 59/92.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

L'ammissione dei soci è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano nei limiti di legge al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento interno approvato ai sensi dell'art. 6 Legge. N. 142/2001 e successive modifiche.

Art. 6 bis

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a 2 (due) anni.

Il socio appartenente a detta categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci in assemblea. Inoltre tali soci non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dagli artt. 11 e 12 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Art. 7

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione nella quale dichiara di obbligarsi all'osservanza di questo statuto, dei regolamenti interni vigenti, e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- a) cognome, nome, data di nascita, residenza, attività svolta, codice fiscale;
- b) la categoria di socio a cui chiede di essere iscritto;
- c) il numero di azioni che intende sottoscrivere.

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati societari o dell'Ente, ed il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo che ha deciso l'adesione.

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato entro 60 giorni. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8

I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte;
- b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle delibere dell'assemblea e il libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio di Amministrazione e di ottenerne estratti a proprie spese.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 10

La qualità di socio si perde:

1. per morte, recesso ed esclusione e cessazione del rapporto di lavoro, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, per liquidazione, scioglimento o fallimento, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11

Nel caso di perdita della qualità di socio le azioni vengono rimborsate al socio o agli aventi diritto ad un valore non superiore a quello nominale. In caso di perdita della qualità di socio, per cessazione del rapporto di lavoro, il soggetto può chiedere l'ammissione ad altre categorie di socio.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;

Spetta al Consiglio di Amministrazione esaminare la dichiarazione di recesso e provvedere ai sensi dell'art. 2532 c.c.: La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può fare ricorso.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e/o le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;

c) senza preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio di Amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Cooperativa.

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione al recesso o all'esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Art. 13

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli artt. 8, 10, 11 e 12 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, all'interessato, il quale potrà attivare un ricorso.

L'inerzia del socio decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Art. 14

I soci receduti od esclusi hanno diritto soltanto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi di legge, la cui liquidazione-eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Art. 15

Ferme restando le altre disposizioni statutarie, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 c.c. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente articolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 16

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di Amministrazione, l'erogazione dei ristorni ai soci lavoratori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni statutarie e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri, quantitativi e qualitativi, stabiliti dall'apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in contanti,
- b. con l'emissione di nuove azioni di capitale,
- c. con l'emissione di strumenti finanziari di cui ai precedente articoli.

TITOLO IV

PATRIMONIO

Art. 17

Il patrimonio sociale, che è variabile, è formato da:

- a) da un numero illimitato di azioni del valore minimo di Euro 26,00 (ventisei/00) ciascuna.
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 18;

- c) dalla riserva indivisibile costituita dalle quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

I finanziamenti effettuati dai soci con obbligo di rimborso da parte della Cooperativa Sociale, potranno essere effettuati solo nel rispetto della normativa vigente in materia.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La riserva legale di cui alla precedente lettera b) è indivisibile e conseguentemente, non può essere ripartita tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Conservano in ogni caso il carattere di indivisibilità le riserve accantonate a tal fine dalla cooperativa nel rispetto dell'articolo 26 del DLCP 14 dicembre 1947 n. 1577, del Titolo III del DPR 29 settembre 1973, n. 601, e dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 bis e ss. del codice civile.

Art. 18

Le azioni non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

DESTINAZIONE DELLE ECCELENZE ATTIVE DI BILANCIO

Art. 19

L'esercizio sociale si apre l'1 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, ai sensi di legge, alla redazione del progetto del bilancio, previo esatto inventario e della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione degli amministratori deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la Cooperativa opera, dei soci, di persone non socie e della comunità locale tutta.

Tutta la documentazione relativa al bilancio deve essere disponibile presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono l'assemblea dei soci.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea Ordinaria approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore alla misura stabilita per legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge n. 59/92 nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge;

c) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 16;

d) ad ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Nessun utile può essere distribuito ai soci.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 20

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;**

Art. 21

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale ovvero in altro luogo purché nella Regione Veneto.

L'avviso è da affiggersi in modo visibile nei locali dove si esercita l'attività, e da inviarsi per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti la maggioranza dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato .

Art. 22

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Solo quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, l'Assemblea per essere valida deve essere costituita, sia in prima che in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci; le relative deliberazioni devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti attribuiti ai soci presenti in proprio o per delega.

Sono fatti salvi i diversi maggiori quorum previsti per legge.

Art. 23

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci.

Fatti salvi i limiti previsti dall'art. 2526 per i detentori di strumenti finanziari e quanto previsto per i soci in formazione, ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'entità della partecipazione sottoscritta.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci aventi diritto di voto mediante deleghe scritte. Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Non possono essere mandatari né gli Amministratori, né i sindaci, ove nominati.

Per le votazioni si procederà col sistema di alzata di mano, salva diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Non è ammesso il voto segreto.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono edere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 24

L'Assemblea Ordinaria:

- 1) approva il bilancio, la relazione degli Amministratori e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) approva gli eventuali programmi pluriennali e il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
- 4) nomina gli amministratori, previa determinazione del numero;
- 5) nomina il soggetto deputato al controllo contabile;
- 6) nei casi previsti dalla legge nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio sindacale;
- 7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli organi amministrativi e di controllo;
- 8) approva i regolamenti interni;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto;
- 11) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 12) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori, ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dall'art. 19.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione della Cooperativa, e sulla revoca della liquidazione medesima.

Art. 25

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del Segretario, anche non socio.

Art. 26

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, ma possono essere anche non soci.

Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data prevista per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono quanto prima a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono quanto prima convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni e agli stessi potrà essere attribuito un compenso determinato dall'assemblea al momento della loro nomina.

Art. 27

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione viene effettuata dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 28

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati dall'Assemblea all'atto della nomina. La mancanza di tale atto deliberativo può comportare la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori delegando i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c., i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri ed essendo in tal caso autorizzato a rimborsare gli incaricati delle spese dai medesimi sostenute ed a corrispondere il relativo compenso. Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.

Il Consiglio di Amministrazione relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 29

La rappresentanza spetta al Presidente ed al Vice-Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più Amministratori ed a procuratori speciali la rappresentanza della Cooperativa da esercitarsi, sia singolarmente che congiuntamente, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Art. 30

Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2409-bis, ove nominato, o da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito dal Ministero della giustizia, scelti dall'assemblea.

L'incarico ha durata di tre esercizi.

La revoca può avvenire solo per giusta causa, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato.

Il soggetto cui è attribuito il controllo contabile:

- verifica, almeno ogni tre mesi, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- verifica altresì se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime un giudizio sul bilancio, di esercizio e consolidato, con apposita relazione.

Il soggetto che esercita il controllo contabile può richiedere al Consiglio di amministrazione documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Nel caso di controllo contabile affidato a società di revisione, le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento ai soci della medesima e ai soggetti incaricati della revisione.

Art. 31

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea preferibilmente tra i non soci. Essi durano in carica 3(tre) anni, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, ma sono sempre rieleggibili.

Art. 32

Il Collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto di corretta amministrazione e in particolare, sull'adunanza del assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio sindacale esercita il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Art. 33

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee.

I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

I Sindaci devono convocare l'Assemblea ed esigere le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli Amministratori.

Art. 34

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro scelto tra gli esperti di diritto e di settore. In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del Tribunale ove ha sede la cooperativa, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitrato vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti (ovvero le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro).

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D. Lgs n. 5/03.

TITOLO VII RESIDUI MUTUALISTICI

Art. 35

La Cooperativa non può modificare la propria natura di Cooperativa Sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua messa in liquidazione.

E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi.

Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci né durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della Cooperativa.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31.1.1992 n. 59.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 36

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea Ordinaria.

Art. 37

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 38

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme in vigore, alle disposizioni del Codice Civile ed alle Leggi che regolano e disciplinano le cooperative rette con i principi di mutualità.

IL PRESIDENTE
Raffaele Sammarco

